



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GELMINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2022

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a sanare il grave *vulnus* subito da tutti coloro che, essendo domiciliati in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, a ogni tornata elettorale subiscono un'irragionevole compressione del diritto di voto: un diritto, quello di cui all'articolo 48 della Costituzione, inviolabile e assiologicamente fondamentale nel nostro sistema democratico, come ricordato più volte anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Peraltro, anche nelle ultime elezioni politiche, il dato dell'astensionismo è stato eclatante: fra le molte e complesse ragioni a fondamento del fenomeno, non si possono trascurare le difficoltà logistiche, ben note e tuttora colpevolmente irrisolte, riscontrate dagli elettori fuori sede. Si tratta, dunque, di avviare a soluzione un problema su cui ormai da tempo il dibattito è aperto, ma inconcludente.

Dal punto di vista normativo, la soluzione qui prescelta è quella di consentire a coloro che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui hanno eletto il domicilio. Tale facoltà ha portata generale e vale per le elezioni politiche, regionali e comunali e per le consultazioni referendarie. Il meccanismo in parola appare il più semplice e immediato da realizzare, non ponendo le difficoltà e i possibili rischi insiti nell'altra soluzione - pur considerata - del voto per corrispondenza. Non è un caso che per questa soluzione, *mutatis mutandis*, propenda anche l'articolo 1490 del codice dell'ordinamento militare, per il personale militare, ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e comunali, nonché in occasione dello svolgimento delle consultazioni referendarie previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui è compreso il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui hanno eletto il domicilio, previa specifica comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo avente sede nella circoscrizione elettorale di domiciliazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce contenuti, termini e modalità della comunicazione di cui al comma 1 nonché la documentazione comprovante la domiciliazione temporanea dell'elettore, da allegare alla comunicazione stessa.

€ 1,00